

STUDIO LEGALE
 Avv. Angela G. RUGGIERO
 C.so Mediterraneo n. 427
 87029 – Scalea (Cs)

tel./fax 0985/21662

+39 393 9360817

Pec: avv.angelagraziaruggiero@pec.giuffre.it

e-mail : avvocatoangelaruggiero@gmail.com

TRIBUNALE DI PAOLA
 VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Deposito in Cancelleria

11-06-2018

CANCELLIERE F4

Francesca Paola Catuso

RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA ex L. 3/2012

Per il sig. **CARACCILO Giuseppe** (CRCGPP52E22H224B), nato a Reggio Calabria il 22.05.1952 e residente a Scalea (CS), via Galileo Galilei, n. 20, rappresentato e difeso dall' Avv. Angela Grazia Ruggiero (RGGNLG69H67A773R), giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Scalea (CS), Corso Mediterraneo n. 427.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni afferenti al presente giudizio a mezzo Fax al n. 0985/43662 e/o mediante il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.angelagraziaruggiero@pec.giuffre.it

-ISTANTE-

1- PREMESSA

Il sig. CARACCILO Giuseppe, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge 27/01/2012 n. 3 così come modificata dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, e non ricorrendo cause ostative, in data 10.04.2017, per il tramite della scrivente difesa, ha depositato, presso lo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Cosenza, istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi (protocollo camerale n.68889 dell' 11.04.2017).

Con Determinazione Dirigenziale n. 144 del 08.05.2017, il Segretario Generale della Camera di Commercio di Cosenza ha nominato la Dott.ssa Ortensia De Grazia, iscritta all'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Paola, quale gestore della crisi da sovraindebitamento iscritta su istanza del sig. Caracciolo.

Tale nomina ha dato così avvio alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'OCC della Camera di commercio di Cosenza iscritto al n.24/2017.

Tanto premesso

Il ricorrente, nella sua qualità di debitore in stato di crisi da sovraindebitamento, intende avvalersi della procedura di composizione della crisi prevista dalla Legge 3/2012 per formulare nei confronti

dei propri creditori, una proposta di piano del consumatore e, in subordine, un accordo con i creditori ai sensi della predetta legge.

2- REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Innanzitutto si fa presente che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè il ricorrente:

- a) si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia il ricorrente si trova *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* secondo le scadenze originariamente pattuite;
- b) non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, attività di impresa;
- c) non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- d) non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione, accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

3. CAUSE DI INDEBITAMENTO

Il sig. CARACCIOLO Giuseppe, ex dipendente delle Ferrovie dello Stato ora in pensione, fa presente che il proprio stato di indebitamento non sostenibile inizia alla fine degli anni 2000 (2007/2010), a seguito di vicissitudini familiari e personali che verranno illustrate nel presente paragrafo.

Si tenga presente che il sig. CARACCIOLO è sposato con la sig.ra LATELLA Anna Angelina e padre di tre figli: Lucia, nata a Belvedere Marittimo il 19.05.1983; Antonio, nato a Belvedere Marittimo (CS) il 11.05.1986; Chiara, nata a Roma il 24.08.1999.

Va precisato, inoltre, che fino a prima dell'estate del 2017 tutti e tre i figli vivevano presso la casa coniugale dei coniugi Caracciolo sita in Scalea (CS) alla Via G. Galilei n.20. Successivamente i due figli maggiori, Lucia e Antonio, hanno lasciato la casa familiare per motivi personali, formalizzando tale trasferimento nel mese di settembre 2017 con il cambio di residenza anagrafica. Pertanto da tale periodo lo stato di famiglia del sig. Caracciolo risulta composto da tre persone, vale a dire, dall'istante, dalla moglie e dalla figlia più piccola Chiara.

Nel periodo interessato i coniugi Caracciolo hanno dovuto prendersi cura della propria famiglia solo

attraverso l'esiguo reddito rappresentato dalla pensione del marito, atteso che la moglie non ha mai lavorato, dovendosi occupare di un menage familiare ontologicamente dispendioso, stante la presenza di tre figli.

Pertanto il sig. CARACCILO ha assunto, negli anni, varie obbligazioni per motivi legati esclusivamente alla famiglia: mantenere i tre figli agli studi, ristrutturare la casa familiare (sostituzione infissi) e spese mediche tra le quali hanno avuto un gran peso quelle dentistiche sostenute da tutta la famiglia, oltre a quelle relative ad un intervento chirurgico subito dallo stesso nell'anno 2014 a cui faceva seguito terapia riabilitativa). Determinanti sono state le spese universitarie dei due figli più grandi. La primogenita Lucia, infatti, dopo le superiori, ha frequentato il corso di laurea in Ostetricia presso l'università degli studi di Perugia, mentre il secondogenito Antonio nel 2005 si è iscritto al DAMS presso l'Università di Cosenza. Entrambi i figli, ovviamente hanno dovuto prendere in locazione degli appartamenti nelle rispettive città universitarie al fine di poter frequentare i corsi, con notevoli esborsi da parte dell'istante.

Le spese che il sig. CARACCILO ha dovuto sostenere nel corso degli anni lo hanno condotto a ricorrere allo strumento dell'accesso al credito.

Il sig. CARACCILO, nel passato, è riuscito ad estinguere puntualmente le obbligazioni assunte ma per i notevoli esborsi sostenuti per mantenere i due figli più grandi all'università unitamente alle spese imprevedute e sostenute per motivi di salute personali generate da un intervento chirurgico subito a seguito di diagnosi di "artroprotesi di anca sin." nel mese di novembre dell'anno 2014 a cui seguiva un ciclo di terapia riabilitativa, ha iniziato ad avere difficoltà ad adempiere.

Nel nostro caso, dunque, il sig. CARACCILO non ha cagionato danni ai creditori (assenza di dolo) e vi è stata la corretta valutazione, al momento dell'assunzione del debito, delle proprie capacità di fare successivamente fronte al rimborso.

Inoltre, le società creditizie, prima di erogare la somma finanziata, erano consapevoli della presenza di altre aperture di credito, assumendosi il rischio di un eventuale inadempimento, anche incolpevole, come nel caso concreto del sig. CARACCILO.

4- SITUAZIONE DEBITORIA

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie così sintetizzate:

- **AGOS DUCATO SPA:** finanziamento personale n. 45411279 dell'08/02/2012; importo finanziato di € 6.855,31 da restituire con n.60 rate mensili di €159,00. A seguito di accodamento rate, rimasti da pagare **€3.850,00** mediante effetti di €55,00;
- **AGOS DUCATO SPA;** contratto n.44088948.3 con carta di credito ad opzione; L'importo finanziato è di €1600,00. Dal 15.02.2016 al 15.11.2018 con n.34 effetti da €50,00 cadauno.

Importo residuo:€1000

- **FINDOMESTIC poi credito ceduto a Banca Ifis spa** : 10032230647825 del 22/03/2007 fido concesso con importo variabile da 500 a 5.000 € con rata v variabile da € 25 a €250. Importo residuo €1471,01;
- **Cofidis oggi DAVIS & MORGAN MERCHANT BANK SPA** :Contratto di credito al consumo n. 93653 del 25.09. 2012. Importo finanziato di €4120,00 da rimborsare con n.60 rate mensili di€92,04. Ad oggi residua un debito di € 2.723,29;
- **Fides spa**: contratto n.725888 importo finanziato di €43.560,00 da restituire mediante cessione del quinto con n.120 rate da €363,00 fino al 31.12.2023. Ad oggi residua un debito di 29.040,00;
- **CONSEL s.p.a** Contratto di prestito personale n. 1666278 del 11.03.2013. importo finanziato di €16.516,35 da restituire con n. 84 rate mensili da €300,50. Rifinanziamento avvenuto in data 13.03.2015 con accomodamento rate . Nuovo rimborso con n.144 rate da €196,40.
Credito residuo di € 21.700,75, ora oggetto di procedura esecutiva attivata mediante atto di pignoramento terzi, come meglio specificato nel prosieguo;
- **BANCA 24-7**: contratto n. 525480476 del 03/12/2009; importo finanziato di €30.731,41 da restituire con 120 rate mensili di importo pari ad €414,51. Finanziamento rinnovato in data 26.05.2014. con rate mensili di €510,00 Debito residuo: 31.693,94;
- **EQUITALIA S.P.A.**: cartella n°03420150026151612000, relativa a “tasse automobilistiche 2012”; importo debito €309,51;
- **Comune di Scalea**: Tassa servizi Idrici Importo dovuto € 116,68; Tassa rifiuti TARI 2017 di €260,00 per un importo totale dovuto di **€ 376,68**;
- **ERARIO**: IRPEF rettifica dichiarazione anno d'imposta 2013: era previsto il pagamento del maggior importo dovuto, comprensivo delle sanzioni, in 8 rate da 119,03 delle quali è stata pagata solo la prima. Pertanto, residua un debito di €119,03 X 7 = **€833,21**

La situazione debitoria del sig. CARACCIOLO può essere così ulteriormente riassunta:

CREDITORE	IMPORTO DOVUTO in euro
Agos Ducato spa	3.850,00
Agos Ducato spa	1.000,00

Banca Ifis spa	1.471,01
Davis & Morgan Merchant Bank Spa	2.723,39
Fides Spa	29.040,00
CONSEL Spa	21.700,75
BANCA 24 – 7	31.693,94
Agenzia delle Entrate – Riscossione (Già Equitalia spa)	309,51
Comune di Scalea	376,68
ERARIO	2.043,57
totale	€94.208,85

5. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

A) Composizione del nucleo familiare

Come già detto, il nucleo familiare, come si evince dal certificato dello stato di famiglia, è composto dalle seguenti n. 3 persone:

- **CARACCIOLO Giuseppe** (CRCGPP52E22H224B), nato a Reggio Calabria il 22.05.1952 (RICORRENTE);
- **LATELLA Anna Angelina** (LTLNNG61M62H224E), nata a il 22.08.1961 a Reggio Calabria (CONIUGE)
- **CARACCIOLO Chiara** (CRCCHR99M64H501Q), nata a Roma il 24.08.1999 (FIGLIA)

B. Prospetto Entrate e uscite mensili

ENTRATE		USCITE	
Pensione F.S.(al netto imposte)	1758,76	vitto	500,00
		Abbigliamento e varie	200,00
		ENERGIA ELETTRICA	124,80
		GAS	105,00
		SPESE TELEFONO CASA	57,02
		MEDICINALI	30,00
		RATEO BOLLO E ASSICURAZIONE	54,00
		CARBURANTE AUTO	150,00

ASSICURAZIONE CASALINGHE	1,05
PALESTRA FIGLIA	54,17

TOTALE ENTRATE 1758,76 **TOTALE USCITE** 1.220,82

RESIDUO € 537,94

Il sig. CARACCILOLO dichiara che l'attivo disponibile è costituito esclusivamente da redditi di pensione pari all'importo netto mensile di € 1.758,76 e di possedere solo l'autovettura Ford Focus (tg: EG810DC), la cui carta di circolazione si allega e che, pertanto, considerato che mediamente il complessivo importo delle spese mensili ammonta a circa Euro 1.220,82, residua la sola somma di circa 537,00 utile per il pagamento dei debiti sussistenti.

Dichiara, inoltre, di non aver compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi cinque anni.

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti.

Il sig. CARACCILOLO con il presente piano intende mettere a disposizione del ceto creditorio la propria fonte di reddito costituita dalla pensione con esclusione di quanto necessario per il sostentamento dignitoso dei componenti del suo nucleo familiare come si evince dalla tabella di seguito esposta.

Infine si evidenzia la convenienza del piano proposto dal debitore anche sotto un altro aspetto, di non secondaria importanza, che si pone in modo vantaggioso per tutti i creditori.

La capacità reddituale del debitore è costituita dalla pensione netta che ammonta alla somma mensile netta di € 1.758,76 che, in caso di esperimento di azioni esecutive individuali da parte dei singoli creditori, potrebbe soddisfare, nei limiti legale della pignorabilità della pensione ex art. 545 cpc, un importo non superiore ad € 233,00 mensili.

Ne consegue, dunque, che, attraverso l'esperimento dell'azione esecutiva, potrebbe soddisfarsi solo un creditore e con una tempistica ultradecennale a scapito degli altri creditori, i quali rischierebbero di non recuperare alcuna somma.

L'omologa del piano, dunque, nonostante l'importo falcidiato, potrebbe realmente soddisfare, in modo paritario, tutti i creditori.

La proposta, per come esaustivamente elaborata anche dal Gestore della Crisi dott.ssa DE Grazia, prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini specificati nella seguente tabella:

CREDITORI	GRADO	IMPORTO	% SODDISFO	SODDISFO	% RATA	RATA UNICA	RATA MENSILE	RATA MENSILE
						ALL' omologa	dalla n. 1 alla n. 12	dalla n. 13 alla n. 60
Dott.ssa Ortenzia De Grazia	prededuzione	3.989,71	100%	3.605,11	57,5895%	224,21	313,79	0,00
Avv. Angela Grazia Ruggiero	prededuzione	2.654,90	100%	2.654,90	42,4105%	149,20	208,81	0,00
SUBTOTALE 1	prededuzione ex art. 13 c. 4-bis l. 3/2012	6.644,61		6.644,61	100%	373,41	522,60	0,00
Erario Agenzia delle Entrate	privilegio generale	2.043,57	100%	2.043,57	8,1466%		0,73	42,57
Agenzia delle Entrate-Riscossione	chirografo	309,51	25%	77,38	0,3085%		0,00	1,61
Agos Ducato spa	chirografo	3.850,00	25%	962,50	3,8370%		0,00	20,05
Agos Ducato spa	chirografo	1.000,00	25%	250,00	0,9966%		0,00	5,21
Banca Ifis spa (ex Findomestic)	chirografo	1.471,01	25%	367,75	1,4660%		0,00	7,66
Fides spa	chirografo	29.040,00	25%	7.260,00	28,9417%		0,00	151,25
Cosel spa	chirografo	21.700,75	25%	5.425,19	21,6273%			113,02
UBI BANCA (Banca 24-7)	chirografo	31.693,94	25%	7.923,49	31,5867%			165,07
Comune di Scalca	chirografo	376,68	25%	94,17	0,3754%			1,96
Davis & Morgan Merchant Bank spa	chirografo	2.723,39	25%	680,85	2,7142%			14,18
SUBTOTALE 2		94.208,85	25%	25.084,89	100%		522,60	522,60
TOTALE		100.853,46		31.729,50	Rata		522,60	522,60
Totale Rate				31.729,50		373,41	6.271,20	25.075,08

PIANO RATEALE

Il debito da rateizzare è dunque pari a € 31.729,50 (di cui € 6.644,61 in prededuzione ed € 25.084,89 creditori privilegiati e chirografari).

il piano proposto prevede il pagamento, in n. 60 rate, alle seguenti modalità:

1. per le spese da soddisfare in prededuzione, la somma di € 373,41 all'atto dell'omologa e per 12 mesi la rata mensile di € 522,60 ($422,60 * 12 = € 6.271,20$), per un totale complessivo di € 6.644,61 (€ 373,41 + € 6.271,20 = € 6.644,61);
2. per il saldo degli altri crediti, a decorrere dalla 13.ma alla 60.ma rata, la somma mensile di € 522,60 (€ 25.084,89), da corrispondere entro il 30 di ciascun mese.

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Autorità Giudiziaria non ritenga di omologare il suddetto piano del consumatore, si chiede che il suddetto piano del consumatore venga convertito in proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.li 7 e ss. della L. 3/2012.

SUL PROCEDIMENTO ESECUTIVO IN CORSO; istanza di sospensione.

Si fa presente che a tutt'oggi è pendente presso il Tribunale di Paola Procedura di esecuzione mobiliare presso Terzi n. 244/2017 nei confronti del sig. CARACCILO, introitata dal creditore procedente Consel spa (terzo pignorato: INPS).

Tale giudizio esecutivo si fonda sul titolo costitutivo costituito Decreto Ingiuntivo del 16.09.2016 emesso dal Tribunale di Paola n.321/2016 con il quale veniva ingiunto al sig. CARACCILO Giuseppe e alla Sig.ra LATELLA Anna Angela (moglie dell'odierno istante) di pagare in favore della CONSEL s.p.a la somma di 16.376,75, oltre interessi di mora al tasso convenzionale, entro i limiti di cui alla legge 108/1996, fino all'effettivo saldo, nonché la somma complessiva per spese legali di € 577,50, oltre spese generali al 15%, IVA E CPA e successive occorrente;

In ordine al suindicato Decreto ingiuntivo veniva emesso Decreto di esecutorietà del 07.01.2017, non avendo i debitori proposto opposizione nel termine di quaranta giorni dalla sua rituale notifica; Dopo rituale notifica dell'atto di precetto, rimasto infruttuoso quest'ultimo, in data 17.03.2017, la CONSEL s.p.a. notificava al sig. CARACCILO atto di pignoramento presso terzi, pignorando tutte le somme dovute e debende, a titolo di retribuzione e accessori, dall'INPS, sede di Cosenza, fino alla concorrenza di Euro 26.330,56, con citazione a comparire innanzi al Tribunale di Paola, all'udienza del 20.04.2017.

La predetta udienza veniva rinviata d'ufficio alla data del 06.06.2017 e, in tale data, il sig. CARACCILO, si costituiva in giudizio chiedendo al giudice dell'esecuzione la sospensione della procedura esecutiva in attesa della definizione dell'intrapresa domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L.n. 3 del 27.01.2012 .

Il giudice si riservava e, con ordinanza datata 23.11.2017, a scioglimento della riserva assunta in data 06.06.2017, rinviava all'udienza del 27.02.2018 per consentire, nelle more, lo svolgimento della procedura di composizione da crisi da sovraindebitamento.

Alla successiva udienza del 27.02.2018 il Giudice si riservava di decidere in ordine all'assegnazione delle somme in favore del creditore procedente. Riserva, a tutt'oggi, non ancora sciolta.

È bene, sul punto, precisare, che l'INPS, a seguito della ricezione della notifica dell'atto di pignoramento in discorso, ha provveduto a trattenere ogni mese sulla pensione la somma di € **233,00**.

Considerato che l'art. 12 bis, comma 2 e 3, della L. 3/2012 così testualmente dispone: *“Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa*

definitivo”, si chiede, pertanto, che l’Ill.mo **Giudice adito Voglia sospendere** l’esecuzione della procedura esecutiva in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 bis comma 2 e 3 della Legge citata, considerato che la prosecuzione di questa procedura di esecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano del consumatore qui presentato.

Si chiede, altresì, che per le somme vantate dal debitore nei confronti dell’INPS venga disposta la liberazione dal vincolo del pignoramento, in quanto l’attivazione della procedura per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento ha fatto venir meno i motivi volti a giustificare gli effetti pregiudizievoli per il debitore determinati dal ”blocco” delle somme pignorate.

Si tenga presente, infatti, che le somme percepite dal sig. CARACCIOLO dall’ I.N.P.S. a titolo di pensione, costituiscono l’unica fonte di reddito del debitore e, pertanto, saranno determinanti per consentire a quest’ultimo di onorare le obbligazioni che saranno previste nel piano del consumatore.

Ne consegue, pertanto, che, qualora l’erogazione della pensione da parte dell’INPS dovesse avvenire in misura ridotta –sempre, ovviamente, nei limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. – per via della necessità di accantonare le somme oggetto di pignoramento, tale circostanza genererebbe un effetto irrimediabilmente pregiudizievole per la fattibilità del piano del consumatore, perché le somme percepite mensilmente dal sig. Caracciolo, sarebbero, a quel punto, insufficienti per far fronte agli impegni derivanti dal piano di rientro.

Inoltre, occorre considerare che, una volta attivate le procedure previste dalla L. n. 3 del 2012, viene in rilievo la necessità di garantire la *par condicio creditorum*, che verrebbe violata in caso di mancata liberazione delle somme pignorate, in quanto quest’ultima genererebbe un illegittimo vantaggio per il solo creditore pignorante.

In conclusione, sul punto, si chiede che l’Ill.mo Giudice adito Voglia sospendere il giudizio di esecuzione pendente presso il Tribunale di Paola ed iscritto al n. RGE n.244/2017 GE: Dott.ssa Carmela Mirabelli.

CONCLUSIONI

Il debitore e i suoi creditori, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che il Piano proposto sia l’unica soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori avendo contemporaneamente e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova possibilità da offrire alla propria famiglia, azzerando così i propri debiti.

Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti (e non solo alcuni) nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo.

Ne consegue, in ogni caso, la “convenienza economica” ossia l’utilità per i creditori rispetto ad alternative concretamente praticabili.

Tanto Premesso, il sig. Caracciolo Giuseppe, così come difeso e rappresentato

Chiede

- Che sia aperta la procedura di piano del consumatore, con fissazione dell'udienza ex art. 12 bis L.3/2012, con indicazione di idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- chiede, altresì, che per i motivi in premessa sia disposta, sempre in base al citato art.12, comma 2, L. 3/2012 la sospensione di tutte le esecuzioni al medesimo riferibile e, in particolare, della esecuzione mobiliare presso terzi R.G.E. n.244/2017 pendente presso il Tribunale di Paola;
- In via subordinata, in caso di inammissibilità del piano del consumatore, chiede che sia aperta la procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.li 7 e ss. della L. 3/2012

Si producono, in via istruttoria, i seguenti documenti:

1. Provvedimento di nomina.
2. Proposta del piano del consumatore con la documentazione indicata;
3. Richieste precisazione crediti/ accesso banche dati
4. Risposta Inps ;
5. Risposta Agenzia delle Entrate/Riscossione spa
6. Risposta Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale
7. Risposta Banca IFIS Spa, cessionaria del credito di Findomesit banca spa
8. Risposta Fides
9. Risposta Poste italiane spa
10. Risposta UBI Banca
11. Verbali con il ricorrente
12. Prenotula professionista incaricato
13. Relazione Particolareggiata OCC;
14. fatture infissi Caracciolo;
15. Documentazione medica Caracciolo;
16. Spese correnti mensili Caracciolo Giuseppe;
17. entrata mensile Comunicazione mensile del pensionato del 24.07.2017;
18. Carta di circolazione Ford Focus tg. EG810DC;
- 19 ispezione ipotecaria 21.08.2017;
- 20 Iscrizione universita Cosenza Caracciolo Antonio;
- 21 Iscrizione università Perugia Caracciolo Lucia
- 22 Contratto di locazione 2008 Caracciolo Antonio con bonifici canonici mensili

23 CERTIFICAZIONE STATO DI FAMIGLIA

24 Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema dell'anagrafe tributaria;

25 Informazioni archivio CENTRALE RISCHI BANCA D' ITALIA

26 ISEE CARACCIOLO 20 10 2017;

27 CRIF CARACCIOLO;

28 Memoria di Costituzione per Caracciolo rge 244 2017 Trib. di Paola;

29 precisazione del credito depositata da Consel nel giudizio TRIB PAOLA RGE 244 DEL 2017;

30 Atto di pignoramento presso terzi depositato da CONSEL RGE244 2017;

31 Verbale di Causa 6 giugno 2017 CONSEL C. CARACCIOLO RGE 244 2017;

32 Verbale di Causa 27.02.2018 CONSEL C. CARACCIOLO RGE 244 2017;

33 ORDINANZA SCIoglimento RISERVA CARACCIOLO CONSEL DEL 24.11.17 RGE 244 DEL 2017;

34 prenotula competenze Avv.to RUGGIERO;

35 Istanza per nomina gestore;

36 Contributo unificato e diritti Caracciolo Giuseppe


Si precisa che i documenti indicati ai numeri da 1 a 12 costituiscono gli allegati alla Relazione particolareggiata (all.13) inviata alla scrivente Avv. Ruggiero dal Gestore Dott.ssa De Grazia con pec del 19.04.2018.

Ai sensi della L. 488/99, così come modificata e integrata dal D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della presente causa è di € 100.853,46, e che è dovuto un contributo unificato nella misura fissa di €98,00.

Con ogni più ampia riserva

Scalea, lì 22.05.2018

Avv. Angela G. Ruggiero



STUDIO LEGALE
Avv. Angela G. RUGGIERO
C.so Mediterraneo n. 427
87029 – Scalea (Cs)
tel./fax 0985/21662
+39 393 9360817

Pec: avv.angelagraziaruggiero@pec.giuffre.it

e-mail : avvocatoangelaruggiero@gmail.com

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto sig. **CARACCIOLLO Giuseppe** (CRCGPP52E22H224B), nato a Reggio Calabria il 22.05.1952 e residente a Scalea (CS), via Galileo Galilei, n. 20, nomino quale mio difensore e procuratore speciale in ogni fase e grado, anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame, l' Avv. Angela Grazia Ruggiero (RGGN LG69H67A773R) del Foro di Paola, nel procedimento previsto dalla L. 3/2012 da introdurre dinanzi al Tribunale di Paola, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Eleggo domicilio presso il suo studio sito in Scalea, C.so Mediterraneo n. 427.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.


Dichiaro di essere stato/a reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Scalea, il 27.04.2018

Giuseppe Caracciolo



vera ed autentica



Avv. Angela G. Ruggiero